**Repertorio n. ………..**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI MONTEDINOVE**

**(Provincia di Ascoli Piceno)**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED ATTIVITÀ CONNESSE E CORRELATE ALLA GESTIONE. CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI COMUNE DI MONTEDINOVE – CIG: 7432888537**

Il giorno …. (….) nel mese di …….. dell’anno DUEMILADICIOTTO in Montedinove presso la sede del Comune di Montedinove sita in Montedinove via Roma 2, avanti a me Segretario Comunale Dott. Pierluigi Grelli , autorizzato ai sensi dell’art. 97 comma 4 lettera c) d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 a ricevere il presente contratto in forma pubblica amministrativa, si sono costituiti:

il **Comune di Montedinove ,** ……. *nel prosieguo nominato anche Comune o Amministrazione Comunale*

la **PicenAmbiente Spa** ………….. *nel prosieguo nominata anche Gestore o anche Concessionario*

**Premesso e considerato che:**

* con atto pubblico redatto dal Notaio dott. Pietro Caserta il 30/3/1998 - repertorio n. 126685, raccolta 11201 – è stata costituita la società mista PicenAmbiente S.p.A., a seguito di espletamento di una procedura di gara ad evidenza pubblica con la quale è stato individuato il partner privato per la gestione dei servizi pubblici ambientali, società avente sede legale in San Benedetto del Tronto (AP), nella C.da Monte Renzo, 25 c.f. / p.iva 01540820444;
* la società mista PicenAmbiente Spa svolgein via prevalente la gestione integrata dei rifiuti, ivi compresi quelli speciali, quale attività di pubblico interesse ai sensi dell’art. 178 del D.lgs.vo 152/2006 e quale servizio pubblico locale di rilevanza economica nonché, come da previsioni statutarie, in alcuni dei comuni soci, altri servizi e più precisamente gestione del canile consortile, pubblica illuminazione e depurazione acque reflue di cui al ciclo idrico integrato;
* pertanto il Comune di Montedinove detiene una partecipazione societaria nella PicenAmbiente Spa per n. 20 quote azionarie al valore unitario di € 55 pari ad un importo nominale di € 1.100,00 (millecento//00) rappresentante lo 0,02 del capitale sociale;
* il Comune di Montedinove con **deliberazione di Consiglio Comunale n. 32/2010** decise:

*1) di approvare - ai sensi dell’art. 3, comma 27 della legge n. 244/2007 e ss.mm.ii.- l’acquisizione della partecipazione societaria nella società PicenAmbiente Spa con sede legale in San Benedetto del Tronto (Ap), nella C.da Monte Renzo, 25 c.f. / p.iva 01540820444, per n. 20 quote azionarie, corrispondente ad un importo nominale di € 103,20, rappresentante lo 0,02% del capitale sociale, al prezzo di compravendita di €. 7,43 per azione, cedute/vendute dal Comune di Nereto, acquisizione di partecipazione societaria in quanto la PicenAmbiente Spa effettua la gestione di rilevanti servizi di interesse generale (vedasi il 2° capoverso del c. 27 sopraccitato) e strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, così come meglio specificato nella parte narrativa. La spesa complessiva a carico del bilancio comunale corrente per la suddetta acquisizione di quote azionarie della PicenAmbiente Spa risulta essere pari a 148,60 €, oltre alle spese notarili/amministrative conseguenti all’atto di trasferimento della proprietà delle azioni, e che l’impegno di spesa verrà assunto con successivo atto del responsabile del servizio;*

*2) di conferire specifici indirizzi affinché, per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati, venga effettuata, ai sensi e per gli effetti dell’art 23 bis, comma 2, lett b, della legge 133/2008, una gara a doppio oggetto per l’individuazione del socio operativo privato della Picenambiente e per l’affidamento in concessione del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti in aderenza al periodo minimale non inferiore ad anni 15, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (codice unico ambientale), fatto salvo quanto previsto dall’ art. 198 del medesimo decreto legislativo e dall’art. 20, commi 2, 5 e 10 della legge Regione Marche n. 24 del 12/10/2009;*

*3) di dare atto che nello svolgimento della gara dovranno essere rigorosamente rispettati tutti i criteri indicati nella narrativa del presente provvedimento che qui si intendono integralmente richiamati con particolare riferimento alla procedura aperta o ristretta per la scelta del socio operativo privato;*

*4) di avvalersi dello strumento della convenzione previsto dall’art 30 del decreto legislativo n. 267/2000;*

*5) di individuare il Comune di San Benedetto del Tronto quale Comune capofila;*

*6) di approvare l’allegata convenzione di funzioni (Allegato «A») nella quale il Comune di San Benedetto del Tronto ricopre il ruolo di Comune capofila e gli altri Comuni che delibereranno in tal senso ricoprono il ruolo di Comuni convenzionati;*

*7) di dare atto che il Sindaco o suo delegato (ai sensi del vigente statuto comunale) procederà a stipulare la convenzione nella forma della scrittura privata autenticata dal Segretario comunale del Comune capofila;*

*8) di dare atto che i Comuni che non intendano dare luogo alla gara a doppio oggetto di cui trattasi dovranno formalizzare con apposito atto consiliare la dichiarazione di recesso dal capitale della società, alle condizioni previste dal vigente statuto della medesima e dal Codice Civile;*

*9) di dare atto che prima dell’attivazione della procedura di gara il Consiglio Comunale dovrà approvare, con apposito separato provvedimento, eventuali modifiche della compagine societaria a seguito dell’entrata o del recesso di Comuni nonché le modifiche e gli adeguamenti statutari necessari o possibili in relazione all’esigenza:*

1. *di regolamentare le modalità per l’uscita del socio con liquidazione della sua posizione per il caso che, all’esito della successiva gara, egli non risulti più aggiudicatario;*
2. *di modificare l’oggetto sociale;*
3. *di regolamentare il recesso dei soci privati e la capacità di modificare la loro partecipazione;*

*10) di approvare espressamente, ai sensi dell’art. 3, commi 27 e 28 della legge n 244/2007 e ss.mm.ii, il mantenimento della partecipazione di questo Comune, aderente al capitale alla data della pubblicazione degli atti di gara, nella Picenambiente spa, in quanto la stessa società effettua la gestione di rilevanti servizi di interesse generale e strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, così come meglio specificato nella parte narrativa;*

*11) di approvare espressamente l’aumento di capitale sociale della PicenAmbiente Spa per l’importo di 4.984.000 €, mediante utilizzo di riserve di capitale disponibili e risultanti nel bilancio di esercizio al 31/12/2009, dando mandato al Sindaco o suo delegato di compiere ogni ulteriore e necessario atto conseguente;*

*12) di dare atto che l’aumento di capitale sociale risulta destinato all’aumento del valore nominale delle azioni;*

*13) di provvedere all’affidamento del Servizio alla scadenza degli obblighi contrattuali già assunti, a far data dal 18.01.2014 tenendo conto del canone pagato al 31.12.08 adeguandolo con gli indici ISTAT;*

*14) di stabilire che il referente del Comune di Montedinove nel Comitato tecnico previsto dall’art. 7 dello schema di convenzione è il Sindaco*

* successivamente è stato costituito, presso il Comune capofila di San Benedetto del Tronto, il gruppo di lavoro e di supporto tecnico-amministrativo per l’aggiornamento dello statuto e l’indizione della gara a doppio oggetto; lo stesso gruppo ha provveduto a redigere uno schema delle modifiche da apportare allo statuto societario, al fine di rendere lo stesso statuto adeguato sia ai principi già riportati nel testo dell’art. 23-bis del d.l. 112/2008, convertito nella l. 133/2008 che a quelli allora esplicitati nelle norme di cui al DPR 168/2010;
* lo schema del nuovo statuto societario è stato approvato da tutti i Comuni soci e dal Comune di Montedinove in particolare con **deliberazione di Consiglio Comunale n° 09/2011,** con la quale si è stabilito tra l’altro:
1. *di approvare - ai sensi dell’art. 3, comma 27 della legge n. 244/2007 e ss.mm.ii.- l’acquisizione della partecipazione societaria nella società PicenAmbiente Spa con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP), nella C.da Monte Renzo, 25 c.f. / p.iva 01540820444, per un n. 20 quote azionarie, corrispondente ad un importo nominale di €103,20, rappresentante lo 0,02% del capitale sociale, al prezzo di compravendita € 7,43 per azione, cedute/vendute dal Comune di Nereto, acquisizione di partecipazione societaria in quanto la PicenAmbiente Spa effettua la gestione di rilevanti servizi di interesse generale (vedasi il 2° capoverso del c. 27 sopraccitato) e strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, così come meglio specificato nella parte narrativa. La spesa complessiva a carico del bilancio comunale corrente per la suddetta acquisizione di quote azionarie della PicenAmbiente Spa risulta essere pari a 148,60 €, oltre alle spese notarili/amministrative conseguenti all’atto di trasferimento della proprietà delle azioni, e che l’impegno di spesa verrà assunto con successivo atto del responsabile del servizio;*
2. *di conferire specifici indirizzi affinché, per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati, venga effettuata, ai sensi e per gli effetti dell’art 23 bis, comma 2, lett b, della legge 133/2008, una gara a doppio oggetto per l’individuazione del socio operativo privato della Picenambiente e per l’affidamento in concessione del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti in aderenza al periodo minimale non inferiore ad anni 15, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (codice unico ambientale), fatto salvo quanto previsto dall’ art. 198 del medesimo decreto legislativo e dall’art. 20, commi 2, 5 e 10 della legge Regione Marche n. 24 del 12/10/2009;*
3. *di dare atto che nello svolgimento della gara dovranno essere rigorosamente rispettati tutti i criteri indicati nella narrativa del presente provvedimento che qui si intendono integralmente richiamati con particolare riferimento alla procedura aperta o ristretta per la scelta del socio operativo privato;*
4. *di avvalersi dello strumento della convenzione previsto dall’art 30 del decreto legislativo n. 267/2000;*
5. *di individuare il Comune di San Benedetto del Tronto quale Comune capofila;*
6. *di approvare l’allegata convenzione di funzioni (Allegato «A») nella quale il Comune di San Benedetto del Tronto ricopre il ruolo di Comune capofila e gli altri Comuni che delibereranno in tal senso ricoprono il ruolo di Comuni convenzionati;*
7. *di dare atto che il Sindaco o suo delegato (ai sensi del vigente statuto comunale) procederà a stipulare la convenzione nella forma della scrittura privata autenticata dal Segretario comunale del Comune capofila;*
8. *di dare atto che i Comuni che non intendano dare luogo alla gara a doppio oggetto di cui trattasi dovranno formalizzare con apposito atto consiliare la dichiarazione di recesso dal capitale della società, alle condizioni previste dal vigente statuto della medesima e dal Codice Civile;*
9. *di dare atto che prima dell’attivazione della procedura di gara il Consiglio Comunale dovrà approvare, con apposito separato provvedimento, eventuali modifiche della compagine societaria a seguito dell’entrata o del recesso di Comuni nonché le modifiche e gli adeguamenti statutari necessari o possibili in relazione all’esigenza:*
10. *di regolamentare le modalità per l’uscita del socio con liquidazione della sua posizione per il caso che, all’esito della successiva gara, egli non risulti più aggiudicatario;*
11. *di modificare l’oggetto sociale;*
12. *di regolamentare il recesso dei soci privati e la capacità di modificare la loro partecipazione;*
13. *di approvare espressamente, ai sensi dell’art. 3, commi 27 e 28 della legge n 244/2007 e ss.mm.ii, il mantenimento della partecipazione di questo Comune, aderente al capitale alla data della pubblicazione degli atti di gara, nella Picenambiente spa, in quanto la stessa società effettua la gestione di rilevanti servizi di interesse generale e strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, così come meglio specificato nella parte narrativa;*
14. *di approvare espressamente l’aumento di capitale sociale della PicenAmbiente Spa per l’importo di 4.984.000 €, mediante utilizzo di riserve di capitale disponibili e risultanti nel bilancio di esercizio al 31/12/2009, dando mandato al Sindaco o suo delegato di compiere ogni ulteriore e necessario atto conseguente;*
15. *di dare atto che l’aumento di capitale sociale risulta destinato all’aumento del valore nominale delle azioni;*

*13) di stabilire che il referente del Comune di Montedinove nel Comitato tecnico previsto dall’art. 7 dello schema di convenzione è il Sindaco.*

*14) di dichiarare la presente deliberazione con votazione unanime palese e separata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,, comma 4, del TUEL n. 267/2000.*

* quindi, con determinazione dirigenziale del Comune di San Benedetto del Tronto, quale comune capofila, n° 1036 del 21.07.2011 si è provveduto ad indire una gara a doppio oggetto (per il socio e l’affidamento di compiti operativi), adottando la procedura ristretta ai sensi degli artt. 3 e 55 del D. Lgs. 163/2006, tenendo conto delle Comunicazioni interpretative della Commissione 2007/C-6661del 5 febbraio 2008 e 2006/C-179 del 1 agosto 2006;
* con determinazione dirigenziale del Comune di San Benedetto del Tronto, quale comune capofila, n° 1287 del 18/10/2012 si è provveduto a disporre l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara a favore del concorrente RTI EcoNord spa con sede legale in Varese, in via Giordani 35,- P.IVA 01368180129 (capogruppo) Deco spa**-** con sede legale in Spoltore (PE), in via Vomano 12,- P.IVA 01253610685 (mandante) S.e.a.b srl - con sede legale in Chieti Scalo (CH), in via Penne Zona Industriale, P.IVA 01333620696 (mandante);
* si sono pertanto concluse le operazioni di subentro del nuovo socio nella Picenambiente S.p.A. ed il trasferimento del 49,548% delle azioni oggetto della gara;
	+ con **deliberazione di Giunta Comunale n.5/2014** si è deciso:

*1. Di confermare il modulo gestorio della società mista quale sistema di gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti già deliberato con atti del Consiglio Comunale n. 32/2010, richiamati nella premessa della presente deliberazione;*

*2. Di approvare la relazione redatta ai sensi dell’art. 34, comma 20, del decreto legge n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012 di cui allegato “A”, che dovrà essere pubblicata sul sito del Comune di Montedinove;*

*3. Di conferire specifico indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica affinché proceda conseguentemente al formale affidamento alla società PicenAmbiente S.p.A. della concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti in questo territorio comunale il tutto secondo quanto previsto dalle procedure di gara e amministrative richiamate in premessa, a far data del 19/1/2014, rinviando per quanto non previsto nel presente atto ed allegati, al D.Lgs.vo n. 163/2006, al Regolamento comunale per la formazione dei contratti, al DPR 207/2010 recante Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici; al codice civile e agli atti di gara come sopra citati.*

*4. Tenuto conto della scadenza dell’appalto in essere con la ditta Diodoro alla data del 18/1/2014 e della necessità di dover garantire la continuità del servizio pubblico essenziale di raccolta dei rifiuti urbani, nelle more della formale predisposizione e sottoscrizione della documentazione prevista dal procedimento di gara espletata (Contratto di servizio - B.2-B) Disciplinare tecnico - B.2-C) Analisi costi standard - B.3) Disciplinare Tecnico-Economico Comunale contenente la descrizione quali-quantitativa dell’erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti) e che dovrà necessariamente prevedere – di concerto con l’amministrazione comunale - anche una riorganizzazione del servizio attualmente in essere teso al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge di raccolta differenziata, l’affidamento alla PicenAmbiente Spa avverrà per il periodo iniziale alle seguenti pattuizioni e condizioni:*

*• Alla PicenAmbiente Spa viene affidato il medesimo servizio attualmente in essere svolto dalla ditta Diodoro secondo tutte le modalità del capitolato di appalto di cui all’allegato “B”, il quale è da intendersi per rinvio quali convenzione iniziale di affidamento e Disciplinare Tecnico-Economico Comunale contenente la descrizione quali-quantitativa dell’erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti modalità.*

*• Il Comune di Montedinove, per le motivazioni richiamate in premessa, autorizza e dispone – per il periodo iniziale – alla PicenAmbiente Spa il sub-appalto del suddetto servizio, alla ditta SOCOS Srl con sede in C.da Fosa snc in Montegiorgio (FM) – P.IVA 01250290440 REA FM 123210 il quale dovrà essere svolto come attualmente svolto dalla ditta Diodoro secondo tutte le modalità del capitolato di appalto di cui all’allegato “B”, che deve intendersi per rinvio quali contratto regolante il sub-appalto, così come integrato dalla proposta-offerta preventivo del 2/1/2014 presentato dalla SOCOS Srl al Comune di Montedinove di cui allegato “C”.*

*• Tenuto espressamente conto dell’autorizzazione e del sub-appalto alla ditta SOCOS Srl alle condizioni tutte sopra previste e alla proposta-offerta preventivo del 2/1/2014, il comune di Montedinove riconosce il corrispettivo annuo alla PicenAmbiente Spa per lo svolgimento del suddetto servizio pari a € 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00) oltre Iva di legge attualmente al 10%. Così come convenuto tale corrispettivo rimarrà in vigore solo ed esclusivamente per il periodo transitorio nelle more della riorganizzazione del servizio e comunque solo ed esclusivamente fino a quando rimarrà in essere alle medesime condizioni il sub-appalto alla ditta Socos Srl. Resta fermo pertanto che ogni eventuale inadempienza operativa-gestionale sull’esecuzione del servizio sarà di fatto imputata esclusivamente a responsabilità della ditta Socos Srl. Resta altresì inteso che la PicenAmbiente Spa riconosce alla ditta Socos Srl a titolo di corrispettivo annuo (da rapportare dodicesimi mensili) del sub-appalto la medesima somma di € 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00) oltre Iva di legge attualmente al 10%. Il pagamento dei corrispettivi alla ditta Socos Srl saranno effettuati dalla PicenAmbiente, previa presentazione di regolare fattura e adempimenti sui relativi obblighi di legge in materia di tracciabilità, ecc., entro massimo 7 giorni data valuta del pagamento effettuato. Resta infine inteso che il contratto di sub-appalto alla ditta Socos Srl dovrà prevedere espressamente una durata massima di 12 mesi senza possibilità di alcun tacito rinnovo e una clausola di possibilità di risoluzione anticipata a favore della PicenAmbiente Spa (da esercitarsi con l’accordo con il Comune e preavviso di 30 giorni), in caso di attivazione di un nuovo servizio riorganizzato, diverso da quello attualmente in essere, senza che la ditta Socos Srl possa avanzare alcuna e nessuna pretesa e/o azioni di richiesta a titolo di risarcimento “danno” in virtù della eventuale ridotta durata del sub-appalto.*

*5. Di trasmettere copia della presente, per i provvedimenti di competenza:*

*• al Responsabile dell’Area Finanziaria;*

*• alla PicenAmbiente Spa*

*6. Di dare atto che, nelle more della formale sottoscrizione della documentazione prevista dal procedimento di gara espletata, per effetto della sottoscrizione per accettazione della presente deliberazione, ivi compreso dei documenti allegati “B” e “C”, da parte della PicenAmbiente Spa si intende formalizzato l’affidamento del suddetto servizio alla stessa PicenAmbiente Spa a far data del 19/1/2013.*

*7. Di dichiarare il presente atto, previa separata votazione unanime favorevole, espressa in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.*

**Preso atto dunque:**

* + che la procedura di gara sopra richiamata è stata avviata conformemente alle norme all’epoca vigenti e lo schema organizzativo derivante dalla conclusione della procedura (società mista con socio privato a scadenza e selezionato con procedura a doppio oggetto) risulta conforme alla disciplina europea, come attestato da apposita relazione redatta ai sensi dell’art. 34, co. 20 cit., pubblicata sul sito del Comune di San Benedetto del Tronto;
	+ che la procedura per il rinnovo del socio privato di PicenAmbiente, si è svolta infatti nel rispetto dei principi di cui sopra e delle norme al tempo vigenti, rendendo conforme alla disciplina comunitaria ed interna l’affidamento in esclusiva, alla stessa PicenAmbiente, della gestione integrata dei rifiuti;

**Ricordato che**, da ultimo, con **deliberazione di Consiglio Comunale n.31/2017** ad oggetto REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N.100 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - PROVVEDIMENTI, si è deciso di mantenere la partecipazione in Picenambiente Spa.

**Ricordato che** con **deliberazione di Consiglio Comunale n.31/2017** si approvava a il piano finanziario TARI 2017, comprensivo della relazione tecnica di erogazione del servizio e delle relative schede tecniche di cui al disciplinare tecnico comunale B3 relativo al canone annuale di gestione.

**Considerato che** infine con **determinazione Area Tecnica n………..** si definiva l’intenzione di stipulare il presente atto specificando i termini dello stesso.

-------------------------

Sulla base delle riportate premesse e considerazioni, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale, le parti definiscono e stipulano quanto segue:

**Titolo I - Disposizioni generali**

**Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati nonché i relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio.

**Art. 2 - Definizioni**

Ai fini del presente contratto di servizio in concessione della gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati e fatte salve eventuali ulteriori definizioni e/o specificazioni contenute nello stesso contratto, valgono le definizioni di legge e/o di normative e/o di regolamenti al tempo vigenti, le quali sono al momento quelle di cui all’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che di seguito si riportano integralmente in quanto e laddove applicabili.

Si intende per:

**a)** **“rifiuto”:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi;

**b)** **“rifiuto pericoloso”:** rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del decreto D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii.;

**c)** **“oli usati”:** qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all’uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

**d) "rifiuto organico"** rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato;

**e)** **“autocompostaggio”:** compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto

**f)** **“produttore di rifiuti”:**  il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

**g)** **“produttore del prodotto“:** qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

**h)** **“detentore”:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

**i)** **"commerciante":** qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

**l)** **"intermediario"** qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

**m)** **“prevenzione”:** misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita;
2. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e la salute umana;
3. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

**n)** **“gestione”:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

**o)** **“raccolta”:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

**p)** **“raccolta differenziata”:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

**q)** **“preparazione per il riutilizzo":** le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

**r)** **“riutilizzo”:** qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

**s)** **"trattamento":** operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

**t)** **“recupero”:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato C della parte IV del D.lgs.vo 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;

**u)** **“riciclaggio”:** qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

**v)** **“rigenerazione degli oli usati”** qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

**z)** **“smaltimento”:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’Allegato B alla parte IV del D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

**aa)** **“stoccaggio”:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B alla parte quarta D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’allegato C alla medesima parte quarta;

**bb) “deposito temporaneo”:** il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

1. i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
3. il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4. devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;
5. per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

**cc)** **“combustibile solido secondario (CSS)”:** il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l’applicazione dell’articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

**dd)** **“rifiuto biostabilizzato”:** rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

**ee)** **“compost di qualità”:** prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall’allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;

**ff)** **“digestato di qualità”:** prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

**gg)** **“emissioni”:** le emissioni in atmosfera di cui all’articolo 268, comma 1, lettera b) del D.lgs.vo 152/2006;

**hh)** **“scarichi idrici”:** le immissioni di acque reflue di cui all’articolo 74, comma 1, lettera ff) del D.lgs.vo 152/2006;

**ii)** **“inquinamento atmosferico”:** ogni modifica atmosferica di cui all’articolo 268, comma 1, lettera a) del D.lgs.vo 152/2006;

**ll)** **“gestione integrata dei rifiuti”:** il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

**mm) “centro di raccolta”:** area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata , di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

**nn) "migliori tecniche disponibili":** le migliori tecniche disponibili quali definite all’articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del D.lgs.vo 152/2006;

**oo)** **“spazzamento delle strade”**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ;

**pp)** **“circuito organizzato di raccolta”:** sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All’accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

**qq)** **“sottoprodotto”:** qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2 del D.lgs.vo 152/2006;

**qq-bis ) “compostaggio di comunità”:** compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

**Art. 3 - Oggetto ed obiettivi della gestione**

II presente contratto è finalizzato alla regolazione dei rapporti tra il Comune ed il soggetto Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

In conformità con quanto disposto dall'art. 203 del decreto legislativo n.152/2006, il presente contratto prevede:

1. il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
2. l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
3. la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni nei termini di cui al successivo art.9;
4. i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;
5. le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;
6. i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;
7. gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del

Gestore e le relative sanzioni;

1. le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;
2. il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
3. la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 , fatte salve nuove disposizioni normative;
4. l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
5. idonee garanzie finanziarie e assicurative;

- l'obbligo di applicazione al personale, da parte del Gestore del servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, fatte salve diverse disposizioni, ai sensi della normativa vigente, nel caso di gestione tramite società partecipata.

**Art. 4 - Osservanza dei principi sull’erogazione dei servizi pubblici**

 Il *Gestore,* in relazione alle finalità di pubblico interesse insite nei servizi assunti deve garantire, nell’espletamento delle attività, il rispetto dei principi di eguaglianza dei diritti di tutti gli utenti, di imparzialità nell’erogazione del servizio e di continuità e regolarità delle prestazioni.

Esso deve pertanto provvedere all’adeguamento costante delle strutture operative, dei mezzi tecnici, delle tecnologie impiegate e dell’organizzazione aziendale per migliorare l’efficienza del servizio.

Il *Gestore* si impegna inoltre a:

* rispettare tutte le prescrizioni di legge e normative al tempo vigenti e a sviluppare programmi e procedure che dovranno garantire la costante evoluzione delle attività svolte per adeguarsi alle nuove prescrizioni di legge e/o pianificatorie;
* rispettare e salvaguardare l’ambiente nell’esercizio dei servizi offerti e a garantire la salvaguardia della salute umana, minimizzando gli impatti negativi nello svolgimento delle attività. Si impegna, pertanto, ad assumere ogni iniziativa atta a favorire il recupero di risorse e a prevenire dispersioni nell’aria, sul suolo o nell’acqua che possano danneggiare la salute e l’ambiente. Inoltre il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere eseguito in impianti a norma e quindi sicuri dal punto di vista ambientale;
* proporre iniziative per ridurre i quantitativi di rifiuti da smaltire e la loro pericolosità. Tale impegno si estrinseca anche nel promuovere iniziative per ogni forma di raccolta separata e di recupero di materia e/o di energia;
* favorire la adeguata partecipazione dell’utente al soddisfacimento degli obiettivi del servizio, sia per tutelare il diritto alla corretta esecuzione dello stesso servizio, sia per migliorare la collaborazione tra le parti;
* stipulare il contratto di servizio per conto del Comune con il Conai e/o i relativi consorzi di filiera istituiti ai sensi di legge per la gestione degli imballaggi e degli altri rifiuti (RAEE, PNF, batterie e pile, olii minerali, ecc.);
* in qualità di soggetto affidatario della gestione integrata dei rifiuti, adempiere, su richiesta del Comune, a quanto previsto dall’art. 238 del D.lgs.vo 152/2006 per tutte le attività di propria spettanza e competenza in materia di Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, e comunque alle altre eventuali attività richieste al soggetto gestore in materia di tariffe all’utenza in genere, in applicazione delle normative al tempo vigenti durante l’esecuzione del presente contratto.

**Art. 5 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti**

L’attività del *Gestore* dovrà svolgersi in conformità alle vigenti discipline legislative, normative e regolamentari, attinenti specificatamente al settore .

In ordine alle eventuali esigenze di svolgimento razionale di servizi che trovassero limiti nelle discipline esistenti, sarà cura del *Gestore* di segnalare tempestivamente e motivatamente al Comune le fattispecie specifiche, corredate di eventuali proposte di soluzione, ferma restando l’osservanza delle normative vigenti da parte del *Gestore* e la libertà di determinazione del Comune.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto di servizio dovranno essere osservate tutte le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative e normative comunitarie, nazionali e regionali, negli strumenti di pianificazione regionale e provinciale, nonché nei decreti e nelle disposizioni normative e regolamentari anche municipali, comunque attinenti ai servizi oggetto della presente contratto di servizio.

I servizi oggetto della presente contratto di servizio sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali (art. 1 legge n. 146/90) e costituiscono attività di pubblico interesse, sottoposti alle disposizioni di cui all’art. 177 del decreto legislativo n.152/2006 e successive modificazioni e integrazioni; come tali per nessuna ragione devono essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore previsti dalla legge e dalla stessa regolati.

L'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte del Comune è affidato in via esclusiva al *Gestore* ai sensi delle disposizioni di legge vigenti al momento.

**Art. 6 - Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro**

Salvo diversa disposizione di legge, il Gestore applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell’igiene ambientale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, secondo quanto previsto dalla normativa attual-

mente vigente in materia.

La mancata osservanza dell’obbligo suddetto è causa di risoluzione del contratto, con le modalità stabilite all’articolo 31.

**Art. 7 - Obblighi del Concessionario**

I fattori caratterizzanti la qualità del servizio che il *Gestore* si impegna in ogni caso ad osservare e preservare sono: la continuità e la regolarità del servizio; la tutela dell’ambiente; la formazione del personale; le procedure di comunicazione e l’ accessibilità agli utenti delle informazioni che li riguardano; la rilevazione sistematica del livello qualitativo delle prestazioni eseguite.

Il Gestore nello svolgimento del servizio deve sottostare ai seguenti obblighi:

• organizzare la propria struttura aziendale e le attività connesse e strumentali allo svolgimento dei servizi in modo efficace e coordinato con l'attività amministrativa del Comune, avendo altresì cura di presidiare e verificare la correttezza dei comportamenti dei propri organi e dei propri dipendenti;

• compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie necessarie o utili per il raggiungimento dei migliori livelli di qualità ed efficacia dei servizi;

• garantire i livelli occupazionali esistenti;

• uniformare l'erogazione dei servizi, anche di quelli non rivolti al pubblico, ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 ed in particolare a quelli di eguaglianza, imparzialità, continuità, efficienza, efficacia ed economicità;

• trasmettere con le modalità e la periodicità previste nel **Disciplinare Tecnico-Economico Comunale** il cronoprogramma delle attività e dei servizi da svolgersi nell’ente locale affidante;

• revisionare ed adeguare alla normativa vigente la Carta dei Servizi;

• non sospendere l'esecuzione delle prestazioni a motivo della pendenza di qualsiasi controversia, né tanto meno sollevare eccezioni o contestazioni se non dopo aver reso le prestazioni a suo carico;

• osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori, nonché dalle eventuali società specializzate di cui si potrà avvalere, nell'esecuzione delle attività di cui al presente contratto, le norme derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro e, in genere, ogni altra disposizione a tutela dei lavoratori, vigente o sopravveniente nel corso del contratto, tenuto conto degli elementi di fatto che caratterizzano il lavoro stesso. Predisporrà, inoltre, prima dell'inizio dei lavori il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;

• conformarsi, nello svolgimento della propria attività e nella prestazione dei servizi, alla disciplina in materia di protezione dei dati personali contenuta nel decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni, integrazioni e specificazioni, anche regolamentari;

• non adottare e/o deliberare alcuna innovazione e modifica alle procedure interne in tutto o in parte in contrasto con il presente contratto di servizio e/o che possano compromettere la capacità della Società di svolgere i servizi affidatigli ;

• fornire tutti i chiarimenti, la documentazione o le certificazioni riguardanti le modalità operative messe in atto, a seguito di richiesta o ispezione da parte degli organi tecnici del Comune;

• correggere a proprie spese ed in un ragionevole lasso di tempo, e comunque non oltre i termini assegnati dal Comune, gli eventuali errori imputabili esclusivamente all'operato della stessa Società;

• non divulgare, se non in seguito ad esplicita autorizzazione scritta da parte del

Comune, tutti i documenti e le informazioni che saranno messi a disposizione per lo svolgimento dei servizi, le notizie ed i dati afferenti ai criteri di organizzazione e pianificazione e, in generale, ogni elemento di informazione che riguardi il Comune, nonché i documenti elaborati dalle parti nell'ambito del presente contratto, che hanno carattere riservato.

• trasmettere con i tempi richiesti dall’Ente il Piano Finanziario e quant’altro necessario per la definizione delle tariffe TARI.

• osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori, nonché dalle eventuali società specializzate di cui si potrà avvalere, nell'esecuzione delle attività di cui al presente contratto, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine si dà atto che l’Amministrazione consegna, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Consegna altresì copia del Codice di comportamento comunale approvato con delibera di Giunta n.7/2014, copia del Piano Triennale sulla corruzione e sulla trasparenza aggiornato da ultimo con delibera di Giunta 7/2018.

Il Gestore si impegna a trasmettere copia dei suddetti documenti ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi contenuti nel presente articolo, può costituire causa di risoluzione del contratto. Si rimanda a quanto stabilito all’art.28 e seguenti.

**Titolo II Affidamento del servizio**

**Art. 8 - Oggetto dell’Affidamento**

Il Comune di Montedinove affida alla società Picenambiente S.p.A., che accetta, l’esecuzione ed erogazione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti, come definito dal decreto legislativo. n. 152/2006, da effettuarsi nell’ambito del proprio territorio comunale. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti, viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità complessivamente risultanti nel presente contratto di servizio e negli allegati **Disciplinare Tecnico**-**economico COMUNALE B3**

In detta gestione rientra il complesso di tutte le attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, da effettuarsi nell’ambito del territorio comunale. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata secondo i principi della raccolta differenziata in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.

Sono oggetto del servizio di gestione integrata dei rifiuti - i rifiuti urbani di cui all’art. 184 comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. ovvero:

1. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
2. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi di legge;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

Sono esclusi da tale gestione i rifiuti speciali e pericolosi provenienti da attività produttive e commerciali ovvero che provengono dal circuito di produzione non domestica, i quali

debbono essere smaltiti a totale carico del produttore e/o detentore, come previsto dalle

vigenti leggi in materia di gestione dei rifiuti.

Tutte le specifiche modalità di espletamento della gestione integrata dei rifiuti (elenco dei servizi, delle attività, livelli e standard minimi con particolare riferimento alle modalità, frequenze, dotazioni, ecc.) nel Comune vengono dettagliatamente previste nel **Disciplinare Tecnico–Economico** allegato, il quale è parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio.

**Art. 9 - Durata della contratto di servizio**

La durata della presente contratto di servizio è fissata in anni quindici decorrenti dalla data di decorrenza del rapporto di PPPI di cui alla procedura di gara ad evidenza pubblica richiamata in premessa

In ogni caso, data la natura di pubblico interesse del servizio oggetto del presente affidamento, il gestore dovrà continuare la gestione del servizio anche successivamente alla scadenza, ai patti e condizioni all’epoca vigenti, senza soluzione di continuità e fino all’individuazione dell’eventuale nuovo gestore.

**Art. 10 - Ambito territoriale di riferimento**

In relazione all’elenco delle attività oggetto di affidamento, l’ambito territoriale di svolgimento del servizio è definito dal territorio del Comune Montedinove.

**Art. 11 - Definizione negoziata degli standard del servizio**

Il Gestore nella esecuzione dei servizi può, durante la sua attività di gestione, organizzarli e/o riorganizzarli con logica imprenditoriale, nel rispetto delle modalità di espletamento della gestione integrata dei rifiuti (elenco dei servizi, delle attività, livelli e standard minimi con particolare riferimento alle modalità, frequenze, dotazioni, ecc.) previste nel **Disciplinare Tecnico–Economico**. Attraverso le analisi delle rilevazioni sistematiche del livello qualitativo delle prestazioni eseguite, il *Gestore*  attiverà quelle procedure necessarie per l’adeguamento del servizio onde eventualmente aumentarne l’efficienza, l’efficacia e la qualità.

Competerà al *Gestore,* ogni qualvolta ritenga opportuno apportare modificazioni alle modalità di espletamento dei servizi (che consentano il miglioramento degli standards), di promuovere la procedura per la definizione negoziale di nuovi standards di servizio, presentando un piano operativo tecnico-economico di riorganizzazione evidenziante in maniera dettagliata le ragioni della modificazione/integrazione, i vantaggi derivanti, le conseguenze per l’utenza e il mantenimento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori e per i cittadini.

Il piano sarà validato con atto della Giunta Comunale ed approvato dal Settore competente che ne determinerà anche l’eventuale durata o il carattere sperimentale, restando il *Gestore* obbligato ad osservarlo per il tempo stabilito, ovvero fino a successiva definizione, quale parte integrate e sostanziale (aggiuntiva e/o modificativa) del presente contratto di servizio.

La revisione non potrà in ogni caso comportare oneri aggiuntivi per il Comune affidante.

**Art. 12 - Intrapresa di nuove attività**

Il Comune si riserva la facoltà di affidare in via diretta servizi complementari, rientranti

nell’oggetto sociale del Gestore, in caso di circostanza imprevista, e nuovi servizi non compresi dal presente contratto di servizio. L'affidamento di tali servizi è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

1. i servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti al soggetto concedente, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
2. il valore complessivo associato ai servizi complementari non deve superare il 50%

dell'importo del contratto iniziale;

1. i nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi e rientranti nell’oggetto statutario del Gestore, devono essere compatibili con la normativa d’Ambito vigente al momento;
2. il valore complessivo associato ai nuovi servizi non deve superare il 20% dell'importo del contratto iniziale.

Il corrispettivo per tali servizi sarà di volta in volta concordato tra Comune e Gestore sulla base di specifici progetti tecnico-economici che il Gestore dovrà predisporre a sua cura e spese.

**Art. 13 - Mezzi, impianti, attrezzature e contenitori e materiale di consumo**

Tutti i mezzi, gli impianti, le attrezzature, i contenitori, il materiale di consumo per la raccolta e qualsiasi altro bene strumentale necessario per il completo espletamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, ivi compresa l’attività di spazzamento delle strade, sono a totale carico del *Gestore,* il quale dovrà peraltro fornire ed istallare, a suo totale carico, nell'ambito del territorio comunale, tutti i contenitori ed i materiali necessari e risultanti dal piano all’uopo predisposto.

Si specifica che la descrizione delle dotazioni dei suddetti beni strumentali utilizzati e/o installati sul territorio dalla PicenAmbiente per lo svolgimento del servizio nel Comune è espressamente indicata nell’allegato **Disciplinare Tecnico – Economico.**

**Art. 14 - Il personale**

Il Gestore deve assicurare la gestione dei servizi oggetto del presente disciplinare con i propri dipendenti. Gli operatori addetti ai servizi devono indossare una tenuta decorosa, pulita, nel pieno rispetto della normativa antinfortunistica. Sulla tenuta ogni operatore deve riportare gli elementi identificativi della persona addetta secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Le spese di vestiario e dei D.P.I. fanno espressamente parte degli oneri a carico del *Gestore.* Il *Gestore* si obbliga ad osservare tutte le norme contrattuali, assicurative e previdenziali in vigore per la categoria e tutti gli accordi integrativi locali, applicando nei confronti del personale dipendente adibito ai servizi e attività ricomprese nel presente contratto, il contratto collettivo di categoria CCNL del settore della Nettezza Urbana e Igiene Ambientale delle imprese private, al momento denominato “CCNL Fise Assoambiente”.

Tutto il personale in servizio è tenuto a mantenere un contegno corretto e riguardoso verso gli utenti in genere e verso le autorità preposte. Qualora per l'espletamento del servizio dovesse eventualmente accedere nelle proprietà private, esso deve comportarsi rispettosamente, come anche nell’interlocuzione con gli utenti in genere e le autorità deve cercare di evitare discussioni, usando sempre un contegno e un linguaggio non riprovevole. Ove un dipendente del *Gestore* assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso verso gli utenti e/o le autorità preposte, il *Gestore* dovrà provvedere ad emettere un adeguato provvedimento disciplinare e se richiesto e ritenuto dalla ditta opportuno/necessario dovrà provvedere anche alla immediata sostituzione del dipendente stesso.

Tutti gli obblighi e gli oneri a carattere sanitario, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali e quant’altro previsto dalla legge e dall’applicazione del CCNL sono a completo carico del *Gestore* il quale ne è il solo obbligato, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in proposito. Resta, comunque, salva ogni possibilità di accertamento e controllo, da parte dell'Amministrazione Comunale, circa il rispetto delle norme di cui al presente articolo.

Si specifica che la descrizione delle dotazioni e/o dell’utilizzo e/o impiego di risorse umane (personale diretto e indiretto, ecc.) della PicenAmbiente per lo svolgimento del

servizio nel Comune, è indicata nell’allegato **Disciplinare Tecnico – Economico.**

**Art. 15 - Corrispettivo annuo**

A titolo di corrispettivo il Comune corrisponderà alla PicenAmbiente SpA un canone pari, per l’anno 2017, **a Euro 33.600,85 (euro trentatremilaseicento//85)** oltre IVA per l’espletamento dei servizi elencati e dettagliati nel **Disciplinare Tecnico – Economico COMUNALE B3** allegato, il quale è parte integrante e sostanziale della presente contratto di servizio, come da Piano Finanziario 2017 approvato definitivamente con Delibera del Consiglio n.10/2017.

Il canone per gli anni successivi, a partire dall’anno 2018 sarà determinato, sulla base del medesimo Disciplinare Tecnico – Economico , in relazione alle specifiche modalità di espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell’anno di riferimento e comunque riferito al Piano Finanziario Comunale del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto e approvato in applicazione della normativa al tempo vigente, oggi redatto e approvato secondo i criteri di cui al DPR 158/1999 così come stabilito dall’art. 1 commi 639 e ss , della Legge 147/2013 ai fini della determinazione e applicazione del vigente Tassa/ Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Il suddetto canone comprende oltre a tutte le spese dirette o indirette per il personale, compresi i contributi e gli accantonamenti, anche gli oneri di ammortamento dei materiali, delle attrezzature e degli impianti, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, i consumi, gli oneri finanziari e fiscali e quant’altro necessario per l’espletamento del servizio, le spese generali, gli oneri accessori, le tasse e l’utile della società Gestore.

Sono a carico del Comune le spese per lo smaltimento definitivo dei rifiuti raccolti e conferiti presso gli impianti di smaltimento e/o trattamento di cui alla TABELLA dell’allegato B2.C6.

I compensi riconosciuti dai Consorzi di filiera CONAI e/o da altri consorzi di recupero

dei rifiuti possono essere devoluti e quindi diventare di spettanza del Gestore, il quale in cambio assumerà l’onere e la spesa, altrimenti di spettanza comunale, di provvedere ad effettuare tutte le attività di trattamento e conferimento degli stessi secondo quanto previsto e ordinato dai disciplinari dei suddetti Consorzi.

**Art. 16 - Pagamento del corrispettivo annuo**

Il pagamento del corrispettivo annuo è effettuato dal Comune al *Gestore* in rate uguali mensili posticipate, entro sessanta giorni dalla data fattura fine mese. La liquidazione mensile sarà preceduta dal visto di regolarità del servizio apposto a detta fattura da parte dell’Ufficio competente.

Eventuali prestazioni di servizio richieste in eccedenza e/o aggiuntive e/o occasionali a quanto previsto, dietro formale deliberazione del competente organo dell’Ente, verranno contabilizzate e fatturate a parte nei modi e nei tempi sopra previsti. Per ritardati pagamenti oltre i termini della scadenza sopra fissata, il *Gestore* potrà richiedere la corresponsione degli interessi di mora al tasso bancario corrente praticato nel periodo in oggetto dall’Istituto di Credito con il quale la società intrattiene i rapporti finanziari, ove non espressamente previsto altro tasso di interesse, più vantaggioso per l’Amministrazione, da norme specifiche applicabili in materia.

**Art. 17 - Aggiornamento del corrispettivo annuo**

Il corrispettivo annuo verrà aggiornato, per la quota relativa al costo del personale e servizi a partire dal **1° Gennaio 2018**, prendendo come riferimento le variazioni del costo della vita sulla base dei numeri indici di fonte ISTAT Nazionale (FOI).

L’aggiornamento del canone annuo relativo verrà calcolato applicando la variazione rilevata nell’anno precedente all’85% del canone complessivo annuo.

Per il 2018 il canone è previsto in euro 33.870,01 oltre iva.

**Titolo III- Sistemi di verifica e controllo**

**Art. 18 - Titolarità del controllo**

Il Comune ha la titolarità del controllo dell'espletamento del servizio da parte del Gestore. Il Gestore consente l'effettuazione al Comune di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche anche senza preavviso, opportuni o necessari per il perseguimento delle proprie finalità ed attribuzioni.

II controllo effettuato dal Comune è finalizzato alla verifica del rispetto, da parte del Gestore, degli obblighi derivanti dal presente contratto, inclusi i documenti dallo stesso richiamati nonché alla verifica della corretta realizzazione di quanto preventivato nella programmazione delle attività e degli investimenti e del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Esiti negativi dei controlli effettuati potranno dare adito all'applicazione delle penali previste contrattualmente, con la quantificazione, le modalità e le procedure previste nel presente contratto.

Il Gestore è tenuto a rispondere alle obbligazioni poste dal contratto e dai documenti dallo stesso richiamati per quanto di sua competenza.

I controlli potranno avvenire in qualunque momento ma dovranno essere condotti in modo da non interferire con la normale attività del Gestore.

In caso di esito negativo del controllo, il Comune attiverà il procedimento sanzionatorio previsto nel presente contratto.

Il Comune predispone annualmente, tramite l’Organo di revisione contabile, un rapporto di controllo sulla gestione del servizio, ove necessario.

**Art.19 - Obblighi contabili del Gestore**

II Gestore ha l'obbligo di fornire al Comune i dati inerenti ad ogni aspetto tecnico, economico e finanziario, con riferimento all'espletamento del servizio.

Sono oggetto di rendicontazione dati fisici caratteristici del servizio e dati economici e

 finanziari inclusi gli elementi, derivanti dalla contabilità industriale del Gestore, relativi

all'espletamento del servizio.

Il Gestore ha l'obbligo di fornire al Comune la seguente documentazione:

- report tecnici, contenenti informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi previsti e sull'erogazione dei servizi effettivamente prestati rispetto a quelli previsti;

- report economico-finanziari contenenti dati sull'andamento dei costi operativi, dei ricavi, nonché sui flussi di spesa per gli investimenti;

- report sul modello gestionale e sul costo del personale;

- report reclami, contenenti una sintesi della natura e della quantità dei reclami sporti dagli utenti direttamente al Gestore, secondo le modalità definite dal Gestore nella Carta dei Servizi;

- documento di bilancio e budget;

- dati del Controllo di Gestione.

La predisposizione della modulistica da impiegarsi per i suddetti report di rendicontazione sarà curata dal Gestore su espresse indicazioni fornite dal Comune.

Il Comune si riserva, comunque, la possibilità di richiedere al Gestore qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria per una migliore comprensione dei risultati dell'attività svolta.

Il Gestore si obbliga alla redazione annuale del Bilancio Ambientale, un documento da presentare al Comune, riportante i risultati tecnico-economici ottenuti nell’espletamento dei vari servizi, da poter utilizzare per informare la cittadinanza sulle attività svolte.

**Art.20 - Verifiche periodiche della qualità del servizio**

Al fine di consentire il costante monitoraggio della qualità dei servizi resi, il Gestore si impegna ad effettuare:

indagini, a cadenza almeno triennale, realizzate mediante questionari predisposti di

 concerto con il Comune e con le associazioni di tutela dei consumatori mirate a cono-

scere le esigenze e il grado di soddisfazione degli utenti;

verifiche annuali sulla qualità ed efficacia dei servizi prestati in conformità agli standard di qualità definiti nella Carta dei Servizi.

I risultati delle indagini e delle rilevazioni effettuate verranno pubblicati, previo confronto con il Comune e con le associazioni di tutela dei consumatori, in un rapporto annuale sulla qualità del servizio e sulla valutazione del grado di soddisfazione degli utenti che riporta:

i risultati conseguiti in relazione agli standard;

le cause del mancato rispetto degli standard;

le azioni intraprese per porvi rimedio;

il numero ed il tipo di reclami ricevuti (confronto con l'anno precedente) ed il seguito dato ad essi.

Il Gestore, anche sulla base degli esiti delle rilevazioni effettuate e di eventuali variazioni rispetto ad analoghe precedenti indagini, definisce progetti di miglioramento che concorrono alla formazione di piani annuali di miglioramento della qualità.

**Art. 21 - Organismo di controllo**

Il Comune può istituire un’apposita commissione di controllo e coordinamento.

La commissione, se istituita, ha le seguenti attribuzioni:

• determina autonomamente un proprio programma di attività nell'ambito dei controlli previsti;

• confronta, nell’ambito di tale programma di controllo, l’attività programmata con l’attività effettivamente svolta;

• identifica gli scostamenti rispetto agli obiettivi ed agli standards di servizio previsti, attraverso l’analisi e la valutazione dei reports quadrimestrali presentati dal Gestore,

redigendo rapporti di analisi;

• analizza i risultati emersi dal monitoraggio della qualità del servizio attraverso le indagini di “*customer satisfaction*”;

• formula le proprie osservazioni, riscontri e proposte ai competenti organi del Comune, con cadenza almeno quadrimestrale o altra scadenza determinata nel provvedimento di istituzione, unitamente ad un rendiconto sulle proprie attività;

• garantisce il massimo di unitarietà possibile tra le richieste di intervento indirizzate alla Società dal Comune;

• avvia indagini finalizzate al miglioramento del servizio.

**Art. 22 - Comitato tecnico per la gestione del contratto**

Al fine della proficua gestione del Contratto, le parti si impegnano a costituire, entro dieci giorni dalla data di stipula dello stesso, il Comitato tecnico per la gestione del contratto, costituito da uno o più rappresentanti nominati paritariamente da ciascuna delle parti. Il Comitato si riunisce su richiesta di una delle parti e svolge le seguenti funzioni:

effettuazione di tentativi di composizione amichevole tra le parti in caso di dissenso in ordine alla interpretazione ed all'applicazione del contratto;

ogni altra attività prevista espressamente dal presente contratto o stabilita, in accordo, dalle parti.

**Art. 23 - Riserve**

Insorgendo controversie il *Gestore*  non deve mai, per nessun motivo, sospendere il servizio. Il *Gestore* può formulare riserve che devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Comune e debitamente motivate. Detta motivazione dovrà essere fatta entro il mese successivo a quello nel quale si è verificato l’evento oggetto della riserva. Non esplicando il *Gestore*  le sue riserve nei modi e nei termini sopra

indicati, esso decade dal diritto di far valere la contestazione.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati, saranno prese in esame dal Comune prima del pagamento dell’ultima fattura. E’ tuttavia in facoltà del Comune anticipare in taluni casi l’esame delle riserve o di parte di esse. L’avvenuta risoluzione delle riserve sarà verbalizzata in un apposito atto sottoscritto dal Comune e dal *Gestore.*

**Art. 24 - Cessione del contratto, cessione del credito**

La cessione del contratto, anche parziale, è assolutamente vietata; ove ciò si verifichi il Comune procederà immediatamente alla risoluzione del contratto.

La cessione dei crediti è ammessa verso la Cassa Depositi e Prestiti e gli Istituti Bancari con i quali il *Gestore*  intrattiene regolari rapporti commerciali.

**Art. 25 - Affidamenti a terzi di forniture e servizi**

Il Gestore, ai sensi di legge, applica, per l’acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50/2016 per quanto applicabili.

Il Gestore, nel caso di subappalti e affidamenti a terzi di forniture, servizi ed attività strumentali per l’espletamento del servizio oggetto del presente contratto, potrà non applicare le disposizioni di cui al decreto 50/2016, qualora l’importo complessivo dei sub affidamenti sia inferiore al 30% del valore complessivo dei contratti in essere. Nel computo del 30% va considerato anche il valore delle attività svolte dall’imprenditore socio privato di Picenambiente nell’ambito delle cd. “prestazioni accessorie” come definite dalla documentazione di gara.

Il Gestore comunica agli enti locali soci l’elenco dei contratti stipulati relativi a forniture e servizi con soggetti terzi e le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

**Articolo 26 - Garanzie assicurative**

Il Gestore è responsabile di ogni danno prodotto nell'espletamento del servizio, con

 esonero da ogni responsabilità da parte del Comune.

Il Gestore ha provveduto a stipulare apposita assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi e per la Responsabilità verso Prestatori di Lavoro (RCT-RCO) con la Compagnia Unipol Sai assicurazioni n.1/52492/65/150400914/1 e per la RCA con la Compagnia Vittoria Assicurazioni Agenzia di Teramo n.743.013.0000091228.

Il Gestore dovrà produrre tempestivamente al Comune la documentazione comprovante l’aggiornamento ed il rinnovo delle suddette polizze.

È fatto obbligo al Gestore di segnalare immediatamente al Comune, anche a mezzo fax, tutte le circostanze ed i fatti rilevati nell'espletamento del servizio che possono impedire o turbare il regolare svolgimento dello stesso.

**Art. 27 –Cauzione**

II Gestore, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, ha costituto apposita Garanzia fideiussoria N. 374965/DE rilasciata da CBL INSURANCE EUROPE DAC in data 20.12.2017 per l’importo di €. 1.680,04 pari al 5% dell’importo del canone annuo. Tale garanzia ha efficacia fino al 31-12-2022.

II Gestore ha l'obbligo di rinnovare tale garanzia alla scadenza dell’efficacia e così fino alla scadenza del contratto, inviando al Comune documentazione attestante tale rinnovo.

II Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte del Comune entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni. In caso di inottemperanza, l'importo non reintegrato, andrà prelevato dal corrispettivo dovuto al Gestore.

La mancata osservanza da parte del Gestore dell'obbligo del reintegro è causa di risoluzione del contratto. La garanzia deve ritenersi automaticamente svincolata qualora entro sei mesi dalla scadenza dell'affidamento non sia pervenuta alcuna istanza di

escussione, senza necessità di assenso da parte del soggetto garantito.

La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

**Art. 28 - Penali**

In caso di ritardo, inadempimento o inesatto adempimento e violazione di quanto stabilito nel presente Contratto di servizio e in tutti i relativi documenti allegati, accertati *dal Responsabile tecnico del Comune di Montedinove,* salvi i casi di risoluzione contrattualesaranno applicate penalità in misura variabile, tra 300 e 1000 euro, secondo quanto stabilito oltre.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati inadempimenti:

* mancata esecuzione della raccolta dei rifiuti di una via, piazza o parte della stessa nei giorni stabiliti;
* mancata esecuzione del servizio di spazzamento meccanizzato in una zona come previsto e stabilito;
* mancata esecuzione del servizio di raccolta differenziata come da turni previsti e stabiliti;
* mancato turno lavaggio dei cassonetti come previsto e stabilito;
* il riscontrato traboccamento dei cassonetti dovuto al mancato rispetto delle frequenza di ritiro come previsto e stabilito.

Al Gestore possono essere applicate penalizzazioni in caso di:

* mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali entro i tempi e nei modi prescritti;
* mancato raggiungimento dei livelli minimi di servizi;
* mancata comunicazione dei dati tecnici ed economico-finanziari alle scadenze

e nei formati previsti;

* inerzia nei confronti di segnalazioni operate dal Comune circa carenze e disfunzioni;
* in generale, mancato rispetto degli obblighi contrattualmente assunti.
* per qualsiasi altra violazione del contratto di servizio non espressamente indicata potrà essere applicata una penalità pari all’entità del danno o disservizio arrecato.

In ogni caso il Gestore avrà diritto di addurre motivazioni e giustificazioni. Qualora non accettate il Comune provvederà ad applicare le sanzioni previste.

E' sempre a carico del Gestore, a propria cura e spese, l'obbligo di ovviare agli eventuali disservizi rilevati nel più breve tempo possibile, ponendo in essere gli opportuni interventi correttivi, integrativi o sostitutivi.

**Art. 29 - Procedure di contestazione e applicazione delle penali**

In caso di rilevazione di inadempienza, eseguita secondo le modalità di controllo previste dal presente contratto, il Comune provvede a elevare formale contestazione al Gestore, comunicando le motivazioni della contestazione e l'ammontare della penale prevista.

Il Gestore dovrà presentare le proprie controdeduzioni entro il termine assegnato dalla comunicazione, comunque non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della stessa.

Trascorso il temine di cui sopra, ovvero in caso di insufficiente motivazione delle controdeduzione, il Comune provvede a comunicare al Gestore la conferma definitiva della sanzione.

Qualora il Gestore non provveda entro ulteriori 15 giorni al versamento dell'ammontare della penale, il Comune provvede all'incameramento della stessa, incrementata di una quota aggiuntiva del 5%, attingendo alla garanzia di cui all'art. 27 costituito dal Gestore, provvedendo a dare contestuale comunicazione allo stesso. Il Gestore è quindi tenuto a reintegrare la cauzione delle somme prelevate con le modalità definite al medesimo articolo.

Il versamento dell'ammontare della penale da parte del Gestore o il suo prelievo da parte del Comune non esaurisce la responsabilità del Gestore il quale sarà richiamato a rispondere degli eventuali danni che si siano verificati a danno del Comune medesimo, o di un terzo.

L'applicazione delle penali non preclude inoltre il diritto del Comune di avvalersi di quanto previsto in materia di risoluzione e recesso del Contratto.

**Art. 30 - Sistemi di Gestione Qualità e Ambiente**

II Gestore garantisce l'attuazione di un Sistema di Gestione della Qualità che copra l’insieme delle attività oggetto del presente contratto, tendente al miglioramento continuo delle prestazioni e che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli utenti.

Il Gestore garantisce inoltre l'attuazione di un Sistema di Gestione Ambientale che copra l'insieme delle attività oggetto del presente contratto, che assicuri il rispetto dell'ambiente, la conformità alle norme ambientali e il continuo e progressivo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali. Il Gestore *deve* conseguire e mantenere la certificazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 e dei proprio Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 e/o il Regolamento (CE) n. 761/2001 EMAS, fatte salve eventuali modifiche normative sopravvenute.

**Articolo 31 - Cause di Inadempimento, risoluzione del contratto**

In caso di inadempienze di particolare gravità, quando il Gestore non abbia svolto il

servizio alle condizioni fissate dal presente contratto o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio non dipendente da cause di forza maggiore o di pericolo per la sicurezza, il Comune può disporre la risoluzione del contratto stesso, disponendo altresì la decadenza dall'affidamento del servizio.

In particolare il diritto alla risoluzione può sorgere:

1. in caso di ripetute e gravi deficienze nella gestione del servizio, previa messa in mora rimasta senza effetto;
2. in caso di interruzione generale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento per una durata superiore a tre giorni consecutivi imputabile a colpa o dolo del Gestore;
3. in caso di ripetute e gravi inadempienze alle disposizioni di cui al presente contratto, previa messa in mora rimasta senza effetto.

Il Comune, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità di cui ai precedenti punti a) e c).

Il Gestore ha trenta giorni di tempo, dal ricevimento della diffida, per presentare le proprie giustificazioni: in caso di particolare urgenza tale termine è ridotto sino a cinque giorni.

Le conseguenze della risoluzione sono addebitate al Gestore e il Comune attingerà alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.

In tutti i casi di risoluzione, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla normativa vigente, incluso il diritto al risarcimento dei danni.

In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo il Gestore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie al trasferimento dei servizi oggetto del presente contratto.L’inadempimento degli obblighi relativi alla gestione dei servizi accessori comporta la

risoluzione parziale del presente contratto di servizio.

**Art. 32 -Tentativo di conciliazione e Foro competente**

In caso di dissenso in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente contratto, le parti si impegnano a compiere un tentativo di composizione amichevole nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 22.

Eventuali vertenze giudiziarie inerenti al presente contratto saranno deferite al foro di competenza.

Anche nell’ipotesi di contenzioso in atto il Gestore deve dare piena esecuzione agli obblighi nascenti dal presente contratto.

**Titolo IV – Norme finali**

**Art. 33 -Tutela Privacy**

II Gestore si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il proprio personale, comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, venga a conoscenza.

Il Gestore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. in materia di privacy.

**I**n base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., in merito al trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente e preventivamente informate prima della stipula del presente atto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione contrattuale.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza inerenti il loro trattamento.

**Art. 34 - Spese e Tributi**

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto a imposizione nelle forme previste dalla

 vigente normativa.

Il presente contratto è soggetto all'imposta di registro di cui DPR 131/1986 e all'imposta sul bollo di cui DPR 642/1972, i cui oneri sono a carico del Gestore.

II Gestore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, con riferimento particolare all’imposta di bollo, all’ imposta di registro e ai diritti di rogito assolti in modalità virtuale mediante “modello unico informatico” ai sensi dell’art.1 comma 1/bis D.P.R n. 642 del 26.10.1972 come modificato dal DM 22.02.2007.

Le imposte relative ai beni immobili strumentali alla effettuazione del servizio sono a carico del Gestore.

**Art. 35 - Tracciabilita’ dei flussi finanziari**

Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Gestore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Montedinove ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ascoli Piceno della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

-------------

Il presente contratto stipulato in modalità elettronica è stato da me Segretario Rogante redatto con mezzi informatici.

Se ne dà lettura alle parti le quali, dichiarandolo conforme alla loro volontà con me lo sottoscrivono, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell’art.24 D.lgs.82/2005 Codice Amministrazione Digitale di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art.14 DPCM 22.02.2013 dopo aver rinunciato espressamente alla lettura degli allegati per averne avuto conoscenza.

In presenza delle parti, io segretario comunale ufficiale rogante Dott. Pierluigi Grelli ho firmato il documento informatico con firma digitale.

**ELENCO ALLEGATI AL CONTRATTO**

**Disciplinare tecnico contenente [B.2-B)]:**

- Descrizione e classificazione generale delle categorie/tipologie dei servizi oggetto del contratto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti (GIR);

- schede tecniche dei singoli servizi

**Analisi costi standard contenente [B.2-C)]:**

- Premessa metodologica sulle modalità di determinazione degli oneri di spesa;

- Analisi budgetaria a costi standard specifici suddivisa in :

sub all. B.2-C.1) Personale

sub all. B.2-C.2) Automezzi

sub all. B.2-C.3) Contenitori e cassonetti

sub all. B.2-C.4) Kit utenti

sub all. B.2-C.5) Materiali vari di consumo

sub all. B.2-C.6) Oneri a misura

**Disciplinare tecnico-economico Comunale contenente la descrizione quali-quantitativa di erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti [B.3)].**

***Per il Comune di Montedinove – …..***

***Per la Picenambiente Spa – ………….***

***L’Ufficiale Rogante - Segretario Comunale: ……………***